



DIREZIONE PROVINCIALE di UDINE
P.le Cella 63 - Udine

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DEGLI ARCHIVI CORRENTI E DI DEPOSITO.

Indice

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
1	Oggetto e natura dell' Appalto	3
2	Osservanza di leggi e di regolamenti	3
3	Durata dell' appalto	3
4	Forma e importo dell' appalto	3
5	Invariabilità dei corrispettivi	4
6	Deposito cauzionale	4
7	Responsabilità dell' Appaltatore – Assicurazione	5
8	Trattamento dei dati	5
9	Validità della graduatoria	6
10	Contratto d' appalto	6
11	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	7
12	Modalità di Pagamento	7
13	Esecuzione in danno	7
14	Spese, Imposte e Tasse	7
15	Fallimento della Ditta o morte del titolare	7
16	Subappalto	8
17	Cessione del contratto	8
18	Foro competente	8
19	Rinvio a norme di diritto vigente	8

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

20	Modalità di espletamento dell' appalto	9
21	Variazione dell' appalto	10
22	Offerta economica	10
23	Aggiudicazione – Riserva	11
24	Pagamenti	11
25	Consegna e riconsegna delle unità archivistiche	11
26	Spese a carico della Ditta	12
27	Obblighi relativi alla contribuzione e assicurazione sociale	12
28	Riconoscimento del personale della Ditta	13
29	Elenco del personale della Ditta	13
30	Nomina del rappresentante	13
31	Penalità	13
32	Risoluzione del contratto	14
33	Sospensione arbitraria del servizio	15
34	Facoltà di recesso	15

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione in outsourcing degli archivi correnti e di deposito della Sede Provinciale di Udine, secondo le modalità indicate nell'articolo 20.

Il servizio dovrà comprendere: la presa in carico iniziale degli archivi, e successiva implementazione degli stessi, l'inventariazione informatica delle singole unità archivistiche con creazione di un database per la gestione informatizzata delle stesse, il deposito e la conservazione in locali idonei, l'evasione delle richieste di consultazione, la gestione degli aggiornamenti e/o dell'implementazione delle singole unità archivistiche e/o degli archivi, l'eventuale scarto di documentazione, la restituzione finale degli archivi.

ART. 2 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'esecuzione dell'appalto è disciplinato:

- dal presente Capitolato speciale;
- dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Istituto;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 in materia di contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dal D.lgs 19 settembre 1994 n. 626, nonché dalla normativa in materia di prevenzione incendi.
- dalla normativa in materia di tutela e conservazione dei patrimoni archivistici (D. Lgs. 490/1999 e s.m.i.)

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in **anni due**, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. L'appalto potrà essere rinnovato per ulteriori ventiquattro mesi e per non più di una volta agli stessi patti e condizioni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 4 – FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

I servizi di cui all'oggetto sono affidati a corpo, tramite procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii..

L'importo stimato annuale a base di gara resta determinato in 80.000= euro esclusa IVA, pari ad un importo stimato annuale di 40.000= euro esclusa IVA.

La quantità di unità archivistiche (fascicoli, registri, gruppi di documenti omogenei, ecc.) a base di gara viene convenzionalmente stabilita in 205.000 unità archivistiche.

Ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del D. Lgs. 163/2006, il valore globale del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione e di rinnovo contrattuale, dovrà in ogni caso rimanere contenuto nei limiti di 211.000= euro al netto dell'IVA.

ART.5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo a corpo pattuito **non potrà subire variazioni** in aumento per tutto il periodo contrattuale. In sede di rinnovo contrattuale i corrispettivi potranno subire variazioni, senza effetto retroattivo, sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Nel caso in cui gli elenchi non venissero pubblicati nel corso della durata del contratto, si potrà procedere alla revisione del prezzo d'appalto in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall'I.S.T.A.T.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1) - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo base complessivo biennale, con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 6.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, **pena l'esclusione dalla gara.**

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Si rimanda altresì a quanto più compiutamente previsto dall'art. 9 del bando di gara in materia di cauzione provvisoria e alle disposizioni contenute nell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 in materia di garanzie a corredo dell'offerta.

6.2) - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, prima o contestualmente alla stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale iva esclusa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione dovrà contenere l'impegno espresso del fideiussore al versamento dell'importo entro quindici giorni dietro semplice richiesta dell'INPDAP senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditivi eventuali diffide, riserve, richieste ed opposizioni di qualsiasi natura (anche giudiziali), nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, giusto quanto disposto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 6.3) deve avere validità temporale almeno fino a 90 giorni successivi all'accettazione del col-

laudo finale favorevole operato dall'Amministrazione e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto nonché l'adempimento degli obblighi della Ditta al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore della mano d'opera impiegata.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163 cit., con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

6.3) - MODALITA' DI COSTITUZIONE

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati oppure mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria dell'appalto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, con un massimale pari a 2.000.000,00= di euro, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di documenti, opere o impianti, anche preesistenti, o che la stessa possa arrecare all'INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 9 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause

(esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 10 – CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva, nei termini di cui all'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Prima o contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la seguente documentazione (o documentazione equipollente nel caso di concorrente straniero):

1. certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato o Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione del servizio, completo di attestazione antimafia;
2. in caso di società, il certificato del Tribunale competente per giurisdizione in data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione attestante che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
3. certificati dell'INPS o INAIL (o D.U.R.C.), di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione, da cui risulti che l'impresa aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
4. certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione rilasciato dalla competente Autorità;
5. garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo 6.

Ove il soggetto aggiudicatario, nel termine indicato, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, verrà da questa dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con immediato incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta del risarcimento danni.

Resta altresì inteso che la stipulazione del contratto è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte della Sovrintendenza Archivistica del Friuli V.G., ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D. Lgs. 490/99.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Ente appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali.

ART. 11 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva, nei casi d'urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento di ogni singola fattura, che la Ditta appaltatrice emetterà con cadenza bimestrale secondo le norme fiscali in vigore, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto e previa verifica della regolare esecuzione del contratto, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Ditta ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 14 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, e conseguenti, anche se non richiamate nel presente Capitolato speciale, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 15 – FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

La Ditta si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento della Ditta, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti massimi del 30% dell'intero importo contrattuale, dovrà specificatamente indicarsi nell'offerta economica quale servizio o parte di servizio sia da considerarsi subappaltata. In tale eventualità, l'Istituto corrisponderà i pagamenti unicamente all'affidatario del servizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 118 del D. Lgs. 163/06, in particolare comma 2, punti 1), 2), 3) 4) e comma 3.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata, sotto pena di risoluzione del rapporto contrattuale. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato tra l'appaltatore e l'Istituto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Udine.

ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di appalti e contratti, in quanto applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta, saranno in lingua italiana. Non è consentito apporre varianti, anche parziali, al Capitolato.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 20 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Modalità di espletamento del servizio

Nell'espletamento dell'appalto, da svolgersi con la massima cura, l'impresa dovrà rispettare le modalità tecniche di seguito descritte:

Descrizione delle attività

L'Assuntrice si obbliga all'esecuzione delle seguenti prestazioni con le modalità di seguito indicate:

- a) Presa in carico iniziale di circa n° 205.000 Unità Archivistiche di pertinenza della Sede di Udine (di cui 152.000 relative all'archivio di deposito e 53.000 relative all'archivio corrente), attualmente depositate presso apposita struttura sita a Mirano (VE), via del Taglio Sinistro 63. Allo stato attuale si prevede un accrescimento annuo dell'archivio per circa 5.000 unità archivistiche; il ritiro del relativo materiale documentario presso l'Istituto avverrà periodicamente, con presumibile cadenza quadrimestrale.
- b) Inventariazione e codifica delle unità archivistiche mediante sistema informatico di gestione archivistica di proprietà dell'appaltatore avente requisiti di modularità e flessibilità tali da permettere il recupero del sistema di archiviazione precedentemente in uso.
- c) Inserimento della documentazione consegnata in apposite unità di conservazione
- d) Servizio di deposito e conservazione presso il Centro d'Archiviazione dell'Assuntrice
- e) Aggiornamento delle singole posizioni (circa 12.000 documenti su base annua);
- f) Fornitura del relativo software archivistico.
- g) Servizio di accesso diretto a circa 8.000 unità archivistiche su base annua in modalità ordinaria, consistente nel prelievo dal Centro d'Archiviazione dell'Assuntrice, consegna delle unità archivistiche alla Sede di Udine e successivo riconferimento allo stesso Centro. La movimentazione ordinaria avverrà con **cadenza bisettimanale** e le consegne dovranno avvenire **entro tre giorni lavorativi** dalla relativa richiesta dell'Istituto.
- h) Servizio di accesso alla documentazione in copia fotostatica o digitale, su richiesta dell'Istituto.
- i) Consultazione presso il Centro d'Archiviazione dell'Assuntrice da parte di personale indicato dall'Istituto;
- j) Servizio di scarto d'archivio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto.
- k) Restituzione finale delle unità archivistiche con trasferimento presso un'altra struttura da individuarsi a cura dell'INPDAP e contestuale acquisizione gratuita della procedura gestionale e del relativo database

L'Assuntrice, inoltre, con la presentazione dell'offerta assume l'impegno di garantire, nel proprio Centro d'Archiviazione, l'utilizzo di strutture comunque dotate di impianti ed attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, di sicurezza, di dimensione conformi alle normative vigenti in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio: gli impianti dovranno inoltre essere protetti da sistemi di antintrusione e antifurto.

Le comunicazioni, le richieste di consultazione e di consegna delle unità archivistiche saranno formulate per iscritto su apposito format, via e-mail oppure tramite fax.

ART. 21 – VARIAZIONE DELL'APPALTO

La consistenza del presente appalto, a seguito della diversa modulazione delle unità archivistiche affidate in gestione, potrà subire variazioni in più o in meno fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) del volume complessivo annuo presunto indicato dall'art. 20, lettera a), senza che l'appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta..

Ove detto limite venga superato, ferma restando la facoltà dell'impresa appaltatrice di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto, le parti concorderanno eventuali modifiche.

ART. 22 – OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta economica, da presentarsi nei termini e con le modalità precisate nel bando di gara, cui si rimanda, dovrà essere indicato in cifre e lettere, **il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, distinguendo altresì:**

- **l'onere per la presa in carico iniziale;**
- **l'onere per la gestione successiva degli archivi.**

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

Resta inteso che gli importi risultanti dall'offerta economica dovranno intendersi onnicomprensivi, vale a dire pienamente remunerativi di tutte le spese principali, accessorie o fiscali necessarie per l'esecuzioni delle prestazioni di cui al presente capitolato a perfetta regola d'arte e nei modi e tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente capitolato.

Non sono ammesse offerte in aumento; ne consegue che la somma degli importi risultanti dall'offerta economica non potrà superare l'importo posto a base di gara.

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta economica verrà aperta, in seduta pubblica, da parte di apposita Commissione Giudicatrice.

ART. 23 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma degli artt. 87 e 88 del citato decreto, nei termini e con le modalità specificate nel bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 10 del presente capitolato.

L'INPDAP si riserva altresì le seguenti facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in caso di mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli interessati, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa;
- di ricorso parziale al servizio, tenuto conto delle future esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

La presentazione delle offerte accettazione della predetta condizione. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

ART. 24 – PAGAMENTI

Il prezzo annuo verrà liquidato in rate bimestrali solari posticipate; eventuali prestazioni per periodi inferiori al mese verranno liquidate conteggiando proporzionalmente i giorni secondo il calendario civile.

Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento al protocollo di regolare fattura e sarà subordinato all'accertamento della regolare esecuzione del servizio, salva l'applicazione di quanto previsto dai successivi artt. 28, 32 e 34.

ART. 25 – CONSEGNA e RICONSEGNA DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Assuntrice provvederà alla presa in carico iniziale di circa n° 205.000 unità archivistiche dislocate come sopra specificato.

La presa in carico dovrà risultare da **verbale** redatto in contraddittorio con l'Assuntrice e dalla data di tale verbale decorre il termine d'inizio del servizio.

La Ditta dovrà assumere ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed integrità del materiale ricevuto dall'INPDAP e fino alla completa restituzione dello stesso.

Alla scadenza dello stesso o in caso di risoluzione anticipata, la Ditta dovrà:

- fornire all'INPDAP o al futuro eventuale gestore degli archivi la collaborazione necessaria alla presa in carico degli stessi in maniera tale da assicurarne l'integrità logica e fisica;
- consentire ai soggetti indicati dall'Istituto gli accessi preliminari necessari all'elaborazione della propria offerta tecnica;
- trasferire senza oneri per l'Istituto i dati completi e aggiornati degli archivi in un formato elettronico compatibile con il sistema informativo dell'Istituto.

ART. 26– SPESE A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE

Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, indistintamente, tutte le attrezzature, gli impianti ed i materiali occorrenti per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi appaltati.

ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE E ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE

L'appaltatore dovrà obbligarsi:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti nel periodo contrattuale;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali con esclusione di quelli aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad esibire, in qualunque momento ed a richiesta dell'I.N.P.D.A.P., la documentazione autentica attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra (D.U.R.C.).

All'I.N.P.D.A.P. spetta comunque la facoltà di effettuare opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato del Lavoro.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la ditta non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'I.N.P.D.A.P. opererà in sede di pagamento delle fatture una trattenuta cautelativa pari al 35% dell'importo di esse e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'I.N.P.D.A.P. per le somme come sopra trattenute.

In caso di reiterata inadempienza nella materia di cui ai punti precedenti, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 32.

ART. 28 – RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Durante l'espletamento delle operazioni di prelievo e riconsegna delle unità archivistiche, il personale dell'Assuntrice dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della ditta appaltatrice.

Durante la permanenza presso le strutture INPDAP, il personale addetto al servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti di terzi presenti nello stabile.

ART. 29 – ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA

L'Assuntrice dovrà obbligarsi ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto il personale operativo indicato in sede di offerta tecnica. A tal fine, all'inizio dell'appalto, dovrà essere consegnato all'Istituto **l'elenco del personale** addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, successivamente la Ditta provvederà a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni necessarie che si dovessero rendere necessarie per cause di forza maggiore. In tal caso, dette variazioni dovranno essere sottopo-

ste al preventivo gradimento dell'Istituto, al quale dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle competenze e capacità professionali degli addetti subentranti. Il personale non gradito all'I.N.P.D.A.P. dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

ART. 30 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'Assuntrice dovrà obbligarsi ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto il Responsabile del Progetto indicato in sede di formulazione dell'offerta tecnica, il quale dovrà essere munito di idonea capacità e di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto e che dovrà mantenere i necessari contatti con gli appositi referenti dell'INPDAP.

Resta inteso che la nomina di altro Responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell'Istituto e a parità di capacità tecniche e professionali.

ART. 31 – PENALITA'

L'appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza (anche non consecutiva) agli obblighi contrattuali ad una penale pari:

- ✓ 1° inadempimento: 200 euro;
- ✓ 2° inadempimento: 400 euro;
- ✓ dal 3° inadempimento: 600 euro;

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari, salvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame.

Qualora la ditta non dovesse rispettare i termini di evasione delle richieste di consultazione ordinaria, l'Istituto applicherà una penale di 200 euro per ciascuna richiesta e per ogni giorno lavorativo di ritardo; oltre il quinto giorno lavorativo di ritardo è facoltà dell'Istituto chiedere la risoluzione del contratto, salvo incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei maggiori danni per tale inadempienza subiti.

L'importo complessivo delle penali, per l'intera durata contrattuale, non potrà superare il 20% dell'importo presunto a base di gara.

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, anche non consecutive, l'INPDAP ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'immediata risoluzione del contratto, unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) Qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni.
- b) Nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.
- c) Nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 31.
- d) In presenza di comportamento non corretto da parte dei propri dipendenti.
- e) A seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente.
- f) A seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del capitolato.
- g) Per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- h) Nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte, e di interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore.
- i) Per motivi di pubblico interesse.
- j) Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale.
- k) Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per il ripristino del servizio oggetto del presente capitolato, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

ART. 33 – SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'INPDAP, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 31, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due giorni, l'INPDAP avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 32.

ART. 34 – FACOLTA' DI RECESSO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.

IL DIRIGENTE
(Dr. Fabrizio Gregoris)